



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE SECONDA BIS

Registro Ordinanze: / 1541/2005
Registro Generale: 2354/2005

nelle persone dei Signori:

PATRIZIO GIULIA Presidente
RENZO CONTI Cons. , relatore
SOLVEIG COGLIANI Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2005

Visto il ricorso 2354/2005 proposto da:

MUSSOLINI ALESSANDRA (LISTA ALTERNATIVA SOCIALE) ED ALTRI
FLORIANI MAURO
ROBIBARO PAOLO
SPAGNOLO GIUSEPPE
VACCARO GIORGIO

rappresentato e difeso da:

DE LUCIA AVV. LUCA
PALLOTTINO AVV. MICHELE
CERULLI IRELLI. AVV. VINCENZO
VECCHIO AVV. FEDERICO

con domicilio eletto in ROMA

VIA LUDOVISI, 16
presso
VECCHIO AVV. FEDERICO

contro

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE CIRCOSCR C/O TRIB DI LATINA

Rapp.ti e difesi ex lege dall'Avvocatura Gen.le dello Stato;

REGIONE LAZIO

rappresentato e difeso da:

URICCHIO AVV. SERGIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA MARCANTONIO COLONNA, 27
presso **AVVOCATURA REGIONE LAZIO**



e nei confronti di
MARRAZZO PIETRO - LISTA MARRAZZO PRESIDENTE

e nei confronti di
PETRUCCI LUCA - LISTA MARRAZZO PRESIDENTE

e nei confronti di
AJELLO PASQUALE MARIO -LISTA UNITI NELL'ULIVO PER MARRAZZO

e con l'intervento ad opponendum di
DE VICENTIIS MARCO
rappresentato e difeso da:
SCIACCA AVV. GIOVANNI CRISOSTOMO
REBOA AVV. ROMOLO
D'AMELIO AVV. PIERO
con domicilio eletto in ROMA
VIA FLAMINIA, 213
presso
REBOA AVV. ROMOLO

e con l'intervento ad opponendum di
TURCO ELDA
rappresentato e difeso da:
PERSICHELLA AVV. SABINO
AMOROSINO SANDRO
con domicilio eletto in ROMA
VIA CIRO MENOTTI, 24
presso
PERSICHELLA AVV. SABINO

e con l'intervento ad opponendum di
IORIO ALFREDO
rappresentato e difeso da:
SCACCHI AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto in ROMA
VIA CRESCENZIO, 19
presso la sua sede

e con l'intervento ad adiuvandum di
SILVESTRI ALESSANDRA E ALFONSO SPASARI
rappresentato e difeso da:
CAMPAGNOLA AVV. ANTONIO
ROSI AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto in ROMA
VIA LUTEZIA N.8
presso
ROSI AVV. FRANCESCO

e con l'intervento ad opponendum di
MICERA GIUSEPPE (FORZA ITALIA)
rappresentato e difeso da:
MICERA AVV. GIUSEPPE



*con domicilio eletto in ROMA
VIA CATANZARO, 15
presso la sua sede*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento in data 12 marzo 2005, con cui l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Roma ha revocato il proprio precedente provvedimento in data 4 marzo 2005 con il quale è stata ammessa alle elezioni del presidente della giunta regionale del Lazio la lista "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" ed il provvedimento di quest'Ufficio in data 7 marzo 2005 con il quale è stata confermata la detta ammissione ed ha escluso la lista "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" dalla partecipazione alle elezioni per il presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del Lazio che riterranno nei giorni 3 e 4 aprile 2005;

del provvedimento dell'Ufficio Elettorale Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Latina in data 12 marzo 2005, con cui sono state dichiarate decadute la lista provinciale "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" nonché la lista "Quadrifoglio contro il carovita"

del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Roma, in data 7 marzo 2005, mai notificato né comunicato, con cui sono state invalidate n. 72 tra le 4300 sottoscrizioni di presentazione della lista regionale "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini";

di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi comprese le operazioni di cui all'art. 11 della legge n. 108 del 17 febbraio 1968 ove eventualmente svolte;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'INTERNO
DE VICENTIIIS MARCO
IORIO ALFREDO
MICERA GIUSEPPE (FORZA ITALIA)
REGIONE LAZIO
SILVESTRI ALESSANDRA E ALFONSO SPASARI
TURCO ELDA



Udito il relatore Cons. RENZO CONTI e uditi altresì per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d'udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Premesso che oggetto del ricorso in trattazione è, in via principale, il provvedimento dell'Ufficio centrale regionale, con il quale la lista "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" è stata esclusa dalla partecipazione alle elezioni regionali relative alla Regione

Lazio, che si terranno i giorni 3 e 4 aprile 2005, sul presupposto che "dalle verifiche effettuate ... e consacrate in verbale, è risultato che numero 860 sottoscrittori della lista regionale sono stati identificati con documento non corrispondente a quello risultante dalla documentazione telematica autenticata prodotta";

Premesso, altresì, che tale verificata "non corrispondenza" non risulta contestata nella sua realtà fattuale, limitandosi i ricorrenti a rilevare illegittimità formali in ordine al procedimento seguito dall'Ufficio Centrale Regionale;

Considerato che il ricorso, ad un "sommario esame" consentito in sede cautelare, non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso:

- il potere di verifica della regolarità delle liste di cui all'art. 10, comma 1, n.1 della legge 17.2.1968 n. 108 non può essere limitato al mero riscontro numerico delle sottoscrizioni dei presentatori della lista, ma può involgere anche la regolarità delle relative autenticazioni, come peraltro espressamente previsto al paragrafo 19, punto 2, delle istruzioni ministeriali, se non altro in applicazione dei generali principi di legalità e di buon andamento dell'amministrazione;

- tale potere non può ritenersi precluso dalla certezza legale riconosciuta dagli artt. 2702 e 2703 cod.civ. alle sottoscrizioni autenticate, in quanto detta certezza presuppone una valida autenticazione;

- nella specie, la non corrispondenza - non contestata dai ricorrenti- del documento attraverso il quale sono stati identificati n. 860 sottoscrizioni della lista regionale ricorrente e la documentazione telematica agli atti dell'Ufficio Centrale Regionale -di cui parimenti non viene contestato il contenuto- deve ritenersi elemento idoneo a far venir meno, e comunque a rendere estremamente incerto, il presupposto sostanziale del procedimento di autenticazione delle firme, costituito dall'accertamento dell'identità dei predetti sottoscrittori e, conseguentemente, a rendere priva di valore l'autenticazione delle medesime sottoscrizioni (cfr. Cons. St., V, 18/6/2001 n. 3212); con l'ulteriore conseguenza che dette sottoscrizioni devono ritenersi prive di valida autenticazione e, come tali, non computabili nel numero



minimo prescritto dalla legge;

- agli Uffici elettorali intimati, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St. V 18/3/2004 n. 1432; id., 17/10/2001 n. 6191; id. 17/5/1996 n. 574; id. 22/1/1987 n. 19), deve riconoscersi poi il potere di annullare, in sede di autotutela, i propri provvedimenti di ammissione o di esclusione delle liste fino al momento della pubblicazione del manifesto contenente le pubblicazioni ufficiali, che costituisce l'inizio della successiva fase procedimentale, senza la necessità della previa comunicazione dell'avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità di cui all'art. 7, comma 1, della legge 7/8/1990 n. 241 insite nel procedimento elettorale (cfr. Cons. St. V, 29/1/1996 n. 111);

- peraltro, nell'art. 21 octies n. 2 della citata legge n. 241/90, introdotto dall'art. 14 della recente legge 11.2.05 n. 15, è ora affermato il principio che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non è idonea a determinare l'annullabilità del provvedimento nell'ipotesi della dimostrazione in giudizio "che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato";

- trattandosi nella specie di provvedimento adottato da un organo amministrativo, non rilevano le modalità di acquisizione degli atti previste per il processo penale, né sono prescritte al riguardo determinate modalità di acquisizione degli elementi di fatto rilevanti ai fini del provvedimento da adottare;

Considerato, infine, per quanto attiene al requisito del danno grave ed irreparabile, che, in una valutazione comparativa, appare nella specie nettamente prevalente l'interesse dell'amministrazione al corretto svolgimento delle elezioni di cui è causa, che sarebbe seriamente compromesso alla luce delle irregolarità accertate dall'Ufficio Centrale Regionale e delle altre ulteriormente denunciate e documentate, tutte non contestate dai ricorrenti sotto il profilo sostanziale;

Ritenuto che, per quanto sopra argomentato, NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati

P.Q.M.



RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 18 Marzo 2005

Presidente



Consigliere



PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

18 MAR 2005

L. SEGRETARIO DI SEZIONE

